



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 ottobre 2007
(OR. en)**

14044/07

FISC 138

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza il Regno dei Paesi Bassi
ad applicare una misura di deroga all'articolo 193
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 24 novembre 2006 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura fiscale particolare nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 1998/20/CE¹.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 10 luglio 2007, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 17 luglio 2007, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi di avere a disposizione tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (3) La misura autorizzerebbe il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nell'industria della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).
- (4) Queste misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace delle frodi in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell'industria della confezione.

¹ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/516/CE (GU L 221 del 22.6.2004, pag. 17).

- (5) Tuttavia, poiché nel settore della confezione un fattore importante nella scelta del luogo di fabbricazione è rappresentato dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all'altro, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe monitorare e valutare l'impatto di tali fattori sull'efficacia della deroga e informarne la Commissione.
- (6) È opportuno che la misura sia limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutarla sulla base della relazione trasmessa dal Regno dei Paesi Bassi.
- (7) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Entro il 31 luglio 2009 il Regno dei Paesi Bassi trasmette alla Commissione una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento della misura in oggetto, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia ed eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell'industria della confezione verso altri paesi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
